

REGOLAMENTO (CE) N. 605/97 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1997

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 530/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 530/97 della Commissione ⁽²⁾, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate il 3 aprile 1997 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al codice NC 1 006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 530/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.